



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

ANTONIETTA SCRIMA	- Presidente -
IRENE AMBROSI	- Consigliere -
GIUSEPPE CRICENTI	- Consigliere -
PAOLO PORRECA	- Consigliere -
VITTORIA AMIRANTE	- Rel. Consigliere -

**Responsabilità
sanitaria**

R.G.N. 25168/2023
Cron.
Rep.
Ud. 19/03/2026 C.C.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25168/2023 R.G. proposto da:

_____ - _____ rappresentata e difesa dall'avvocato

- ricorrente -

contro

_____ **S.r.l.**, in persona del
legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso
dall'avvocato _____

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona n. 1419/2023
depositata il 29/09/2023.

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/03/2026 dal Consigliere dott.ssa VITTORIA AMIRANTE.



FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 1965/2019 il Tribunale di Ancona accoglieva parzialmente la domanda di risarcimento danno svolta da [REDACTED] nei confronti dello [REDACTED] - [REDACTED] S.r.l. condannandolo a corrispondere alla attrice la somma di euro 56.790,53 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo. La [REDACTED] premesso di essere stata sottoposta, nel 2005, ad intervento di mastoplastica ricostruttiva destra, con impianto di protesi in silicone "[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ([REDACTED] eseguito dal Dott. [REDACTED] presso [REDACTED] a seguito di mastectomia totale destra e revisione del cavo ascellare con asportazione di dieci linfonodi, eseguita nel 2003 per carcinoma mammario infiltrante, aveva dedotto che le protesi impiantate nel 2010 erano state oggetto di un "warning" diramato dal Ministero della Salute e che, nonostante nel controllo effettuato nel giugno 2010 presso [REDACTED] sempre con il Dott. [REDACTED] fosse stata rassicurata sull'integrità della protesi, un successivo accertamento diagnostico del novembre dello stesso anno aveva evidenziato la rottura della protesi con conseguente dispersione del silicone in altre sedi. A dicembre 2010, una ecografia eseguita presso lo [REDACTED] aveva evidenziato la presenza di linfonodi interessati da reazione di corpo estraneo, tipo "siliconomi", a livello sotto e sopraclaveare destra e ascellare bilaterale. Il 27.01.2011, la [REDACTED] aveva deciso di sottoporsi ad un intervento di sostituzione della protesi presso l'Unità di Chirurgia Senologica degli [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ma, anche dopo la sostituzione della protesi dall'ecografia eseguita il 20.07.2011, era risultato che i "siliconomi" erano ancora presenti. La [REDACTED] deducendo, quindi, che [REDACTED] non poteva non conoscere la pericolosità di tali protesi visto che erano state ritirate dal commercio negli Stati Uniti già nel 1992 e che, a seguito delle querele presentate già a partire dall'anno 2005 dalla Gran Bretagna, l'azienda produttrice delle stesse era stata condannata a risarcire il danno derivante dalla loro rottura, lamentava di



non essere stata sufficientemente informata in merito alle caratteristiche delle protesi [REDACTED] alla possibilità di una loro rottura e/o rigetto delle protesi e che anche l'informativa postoperatoria era stata del tutto carente non essendo stata informata della possibilità di sostituire le protesi. La [REDACTED] dunque, ritenendo [REDACTED] responsabile per averle impiantato una protesi non sicura, fornendole informazioni non veritiere che le avevano impedito di compiere una scelta consapevole riguardo alla decisione di farsi impiantare la protesi, deduceva di avere subito, in conseguenza dello spandimento del materiale siliconico, un danno non patrimoniale dovuto sia alla formazione dei siliconomi sia all'insorgenza di una patologia psichica dovuta al terrore che da tale presenza insorgesse una grave malattia.

2. Con sentenza n. 1419/2023 pubblicata il 29/09/2023 la Corte d'appello di Ancona rigettava l'appello proposto dalla [REDACTED] condividendo integralmente le conclusioni formulate dal Tribunale, in ordine alla carenza di nesso causale in relazione alla dedotta patologia psichica, sulla base del parere della consulenza tecnica d'ufficio.

3. Avverso tale pronuncia propone ricorso la [REDACTED] notificato il 4.12.2023 depositato il 21.1.2024, affidato a due motivi.

4. Si difende con controricorso [REDACTED]

5. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti per non aver la Corte di appello di Ancona riconosciuto che la [REDACTED] prima di eseguire l'impianto (nell'anno 2005) era stata non correttamente – e comunque insufficientemente – informata in merito alle caratteristiche delle protesi



██████ prodotte da produttore francese e per non aver riconosciuto che, durante l'intervento chirurgico, le veniva impiantata una protesi mammaria ██████ del tutto diversa da quella, invece pattuita contrattualmente, denominata ██████ ██████ prodotta da produttore irlandese, di cui veniva fornita altresì garanzia. Evidenzia che, a differenza di quanto sostiene la Corte di appello, non vi è alcuna carenza di interesse nell'aver proposto tale motivo di appello, proprio perché la ricorrente, se avesse avuto la necessaria e corretta informazione a tal riguardo non avrebbe acconsentito a quel tipo di intervento, così eliminando ogni possibilità di subire i danni purtroppo in seguito patiti. Lamenta non essersi considerato che, ove correttamente informata, avrebbe potuto scegliere di «non proseguire il percorso chirurgico, a meri fini estetici, consigliato/approvato ██████ e decidere indi di preservare la funzionalità psicofisica in generale in luogo di quella estetica». La motivazione recata dall'impugnata sentenza sul punto è meramente apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile. Infatti la stessa nulla dice in ordine al primo motivo di gravame presentato in appello dall'odierna ricorrente, nel quale si criticava la sentenza di primo grado nella parte in cui non riteneva che lo ██████ non avesse correttamente informato l'odierna ricorrente sulle caratteristiche della stessa protesi e della sua scarsa affidabilità, nell'omesso accertamento giudiziale in ordine alla affidabilità della protesi e dei controlli effettuati, nella mancanza di informativa alla paziente sul punto acquisita agli atti del giudizio e nella mancata avversa contestazione delle dedotte circostanze, nella motivazione apparente.

2. Il primo motivo è inammissibile. Va ribadito che l'art. 360, 1° comma, n. 5 cod. proc. civ. riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito



diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, 1° comma, n. 6, e 369, 2° comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività" (Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053). Si evidenzia, altresì, che costituisce un "fatto", agli effetti dell'art. 360, 1° comma, n. 5, cod. proc. civ., non una "questione" o un "punto", ma un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. 6/09/2019, n. 22397; Cass. 8/09/2016, n. 17761; Cass., Sez. Un., 23/03/2015, n. 5745; Cass. 4/04/2014, n. 7983; Cass. 5/03/2014, n. 5133). Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio di cui alla richiamata norma del codice di rito le argomentazioni, supposizioni o deduzioni difensive (Cass. 18/10/2018, n. 26305; Cass. 14/06/2017, n. 14802); gli elementi istruttori (Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053); una moltitudine di fatti e circostanze, o il "vario insieme dei materiali di causa" (Cass. 21/10/2015, n. 21439; Cass. 29/10/2018, n. 27415), sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a questi ultimi profili, come nel caso all'esame (cfr. Cass. 14/09/2022, n.27076; Cass. 25/07/2023, n.22273).

3. Nel caso di specie il motivo contiene, anzitutto, una critica direttamente fattuale, assumendo come provata la carente informativa pre-operatoria in ordine alle caratteristiche delle protesi e ai rischi di rottura, di cui non vi è traccia in sentenza. Va, in ogni caso, rilevato che il motivo risulta anche non rispettoso del requisito di specificità ed autosufficienza sancito, a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 366, primo comma, nn. 4 e 6, cod. proc. civ., posto che il ricorso è del tutto mancante dell'indicazione del "dato", testuale o extratestuale, da cui il "fatto", il cui esame sarebbe



stato asseritamente omesso, risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti.

4. Ove anche si volesse riconvertire il motivo di ricorso in relazione al n. 4 del comma 1 dell'art. 360 cod. proc. civ., affermandone l'erronea intitolazione ai sensi del n. 5 della stessa norma, (Cass. Sez. Un, n. 17931 del 24/07/2013, Rv. 627268 – 01; Cass. n. 4036 del 20/02/2014, Rv. 630239 – 01; Cass. n. 759 del 12/01/2025, Rv. 673686 – 01), il motivo sarebbe, per altro verso, in parte inammissibile per difetto di specificità ed in parte infondato.

4.1. Nella parte in cui il motivo pare prospettare un *error in procedendo* costituito dalla violazione dell'art. 100 cod. proc. civ., per avere la Corte di merito erroneamente affermato la carenza di interesse dell'appellante in ordine al primo motivo di appello, infatti, è del tutto carente di specificità, violando il disposto dell'art. 366 cod. proc. civ. Tale norma (nella formulazione, applicabile *ratione temporis*, derivante dalla modifica apportata dal d.lgs. 149/2022) impone "la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il motivo si fonda e l'illustrazione del contenuto rilevante degli stessi". Il principio di autosufficienza, compendiato nella previsione della «specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti», costituisce corollario del requisito di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, quale mezzo di impugnazione a critica limitata, perché essi, i motivi, siccome richiesti a pena di inammissibilità dall'articolo 366, n. 4, cod. proc. civ., consistono in questioni mediante le quali il ricorrente delimita l'oggetto del giudizio di fronte alla Cassazione, motivi che devono perciò necessariamente tradursi in una mirata critica alla decisione impugnata, riconducibile alla previsione dell'articolo 360, comma 1, cod. proc. civ. (p. es. tra le tante Cass. 24 settembre 2018, n. 22478). Poiché il ricorrente ha l'onere di individuazione del motivo, che deve essere riconducibile in maniera immediata ed inequivocabile, oltre



che corretta, ad una delle cinque ragioni di impugnazione previste, pur senza l'adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica (Cass., Sez. Un., 24 luglio 2013, n. 17931), un motivo che non indichi specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda - e che così solleciti la Corte a ricercare quegli atti o documenti tra gli altri di cui si compone il fascicolo processuale - è perciò stesso un motivo aspecifico. Spetta cioè in esclusiva al ricorrente dire perché la decisione impugnata è errata, nel quadro di applicazione dell'articolo 360, comma 1, cod. proc. civ., a partire dall'analisi del pregresso svolgimento del giudizio, ed avuto perciò riguardo agli atti processuali e ai documenti in esso formatisi, fissando in tal modo il *thema decidendum*, mentre è compito della Corte di cassazione verificare se il vizio denunciato - nei termini in cui è denunciato - sia o no sussistente, ponendo a fondamento della sua decisione le risultanze emergenti dagli atti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente.

4.2. Va, peraltro, evidenziato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno confermato il principio, già più volte affermato, secondo cui, allorquando sia denunciato un *error in procedendo*, la Corte di cassazione è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia è necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il «fatto processuale» di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale. Infatti, il potere-dovere della Corte di esaminare direttamente gli atti processuali non significa che la medesima debba ricercarli autonomamente, spettando, invece, alla parte indicarli (Cass., Sez. Un., 26 febbraio 2019, n. 5640). La deduzione in sede di legittimità del descritto vizio postula pur sempre l'ammissibilità del motivo di censura, da valutarsi alla luce del principio di specificità (altrimenti detto «di autonomia») sancito, a pena di inammissibilità del ricorso, dalle



prescrizioni dettate dall'art. 366, primo comma, nn. 4 e 6, cod. proc. civ., declinate, nella loro concreta operatività, alla stregua delle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza. Siffatti criteri, come scolpiti dal giudice eurounitario, sono realizzati con la trascrizione - essenziale e per la parte d'interesse - degli atti e dei documenti richiamati (dei quali deve invece escludersi la necessità di una integrale riproduzione), in guisa da contemperare il fine legittimo di semplificare (e non già pregiudicare) lo scrutinio del giudice di legittimità e, allo stesso tempo, garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte (*ex multis*, Cass. 14/03/2022, n. 8117; Cass. 4/02/2022, n. 3612; Cass. 3/03/2023, n. 6524).

4.3. Ora, nel caso in esame, il primo motivo di ricorso, nella parte in cui censura l'erronea declaratoria di inammissibilità del motivo di appello per carenza di interesse, si fonda essenzialmente sull'assunto (v. pag. 19 del ricorso) secondo cui l'attrice avesse sin dal primo grado dedotto di aver patito, oltre ai danni derivanti dalla rottura della protesi, anche un danno non patrimoniale quale conseguenza della mancata corretta informazione in ordine alle caratteristiche della protesi e dei rischi della sua rottura, carenza informativa che le avrebbe impedito di esercitare una scelta consapevole "che l'avrebbe portata ad optare per una strada diversa da quella dell'intervento volto all'impianto di quel tipo di protesi" (pag. 20 del ricorso). Sulla base di tale assunto, la ricorrente deduce che, trattandosi di danno (quello da violazione del diritto all'autodeterminazione) diverso da quello da rottura della protesi risarcito dal Tribunale in primo grado, il motivo di appello svolto sul punto non sarebbe stato affatto carente di interesse. Ma il fatto è che il contenuto dell'atto di citazione viene riportato per riassunto e non trascritto nemmeno per la parte rilevante, e l'atto stesso non solo non è "localizzato" ma non risulta nemmeno prodotto in



questa sede di legittimità. Inoltre, la ricorrente non illustra in alcun modo il percorso motivazionale sviluppato dalla pronuncia di prime cure (di cui è riportato unicamente il dispositivo al punto 9. di pag. 7) nella parte in cui, in *thesi*, avrebbe esaminato detta domanda, impedendo così di valutare l'ammissibilità del motivo di appello, il quale peraltro viene indicato (a pag. 8) in maniera del tutto insufficiente e non adeguata. Va, infine, rimarcato che la sentenza impugnata riconduce la declaratoria di inammissibilità del motivo di appello per carenza di interesse alla "parte in cui non ha ritenuto provato che nel 2005, al momento dell'impianto delle protesi, ■■■■■ sapebbe del loro difetto, in quanto le medesime erano state già ritirate dal commercio nel 1993 negli Stati Uniti (e nel 2005 la casa produttrice era stata condannata a risarcimenti per 1,4 milioni di euro in Gran Bretagna)".

5. Il primo motivo, infine, nella parte in cui lamenta una carenza motivazionale in relazione alla suddetta declaratoria di inammissibilità è, altresì, infondato. Giova, al riguardo, ricordare che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità attiene all'esistenza in sé della motivazione e alla sua coerenza, e resta circoscritto alla verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132 n. 4 cod. proc. civ., la cui violazione – deducibile in sede di legittimità quale nullità processuale ai sensi dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ. – sussiste qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze



processuali (Cass., Sez. Un., 7/04/2014, nn. 8053 e 8054; successivamente, *ex multis*, Cass. 12/10/2017, n. 23940; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass. 3/03/2022, n. 7090).

5.1. Nella fattispecie, consimili gravi lacune motivazionali non sussistono nella sentenza impugnata che ha così argomentato la decisione *"Il motivo è inammissibile per carenza di interesse: infatti la responsabilità [REDACTED] è stata accertata per la negligenza in cui è incorso nel momento successivo, quello in cui l'inaffidabilità delle protesi è stata riconosciuta da organismi ufficiali. Dall'eventuale riconoscimento della negligenza ab initio [REDACTED] (che sapeva od avrebbe dovuto sapere dei difetti delle protesi) conseguirebbe la sua responsabilità per i danni determinati dalla rottura della protesi (che non avrebbe dovuto essere impiantata e quindi non si sarebbe rotta): danni dei quali comunque l'Istituto è stato riconosciuto responsabile, con sentenza non gravata sul punto e dunque cosa giudicata"*.

6. Con il secondo motivo si prospetta nullità della sentenza di secondo grado ex art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 4 per violazione o falsa applicazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. per omessa motivazione in ordine alle ragioni di gravame contenute nell'atto di appello con riferimento alla erroneità della CTU, alle molteplici omissioni dell'ausiliario, al mancato riconoscimento del danno psichico ed alla mancata rinnovazione della Consulenza Tecnica di Ufficio con nomina di Medico Specializzato in Psichiatria. Si censura tale capo della sentenza della Corte di appello di Ancona in quanto il giudice di secondo grado, come peraltro il giudice di primo grado, si è limitato - nel rispondere al secondo motivo di appello - alla mera riproduzione di passi della CTU privi della pur minima spiegazione del motivo per cui essi sarebbero condivisibili, e questo nonostante le specifiche critiche alla CTU contenute nell'atto di appello, a loro volta riprese dalle osservazioni più volte



reiterate nel corso del giudizio di primo grado da parte dei consulenti di parte [REDACTED] (tra cui uno specialista psichiatra).

7. Il secondo motivo è infondato atteso che nella fattispecie le gravi lacune motivazionali, come già descritte nell'esame del precedente motivo, non sussistono nella sentenza impugnata, atteso l'articolato e coerente corredo argomentativo su cui essa è fondata e nella sostanza viene criticata la non condivisa adesione alle valutazioni svolte dal CTU, la quale, lungi dall'essere immotivata, è stata debitamente fondata dal giudice del merito su plurimi elementi deponenti nel senso della carenza di prova in ordine alla sussistenza del nesso causale tra rottura delle protesi impiantate e danno psichico lamentato dalla ricorrente. In particolare, la Corte d'appello ha sottolineato che la relazione del consulente d'ufficio "si fonda su dati obiettivi certi" e, innanzitutto sul fatto che era emerso che all'attuale ricorrente, prima degli eventi lamentati in causa, era stata riconosciuta una invalidità civile anche per problemi psichici; inoltre, la medesima Corte ha rimarcato l'assenza documentale in ordine alle condizioni psico patologiche della paziente sia in data antecedente che successiva all'evento (da individuarsi nella rottura delle protesi e conseguente spandimento di siliconi nel corpo), atteso che, riguardo al pregresso, l'attuale ricorrente aveva negato il consenso alla produzione dei verbali e degli atti che avevano condotto al riconoscimento della invalidità civile (e tale diniego è stato interpretato dalla medesima Corte come strumentale ad occultare l'esistenza di una patologia precedente), e che, come riferito dal CTU, *"in atti sussistono spese per colloqui di natura psicologica che non risultano correlati a certificazioni di alcuna natura. La cartella clinica presente in atti e riverificata in sede di operazioni peritali non presenta alcuna traccia di diagnosi psichiatrica, alcuna traccia di terapia farmacologica, alcuna traccia di note in tal senso. Unica traccia è un trattamento con Minias a dosaggio minimo prescritto in occasione della mastectomia del 2005, perfettamente compatibile con la situazione*



contingente non rilevandosi, anche in questa cartella clinica, alcun elemento diagnostico in senso psichiatrico. Il dott. [REDACTED] [REDACTED] verosimilmente MMG della paziente all'epoca, tratta di un quadro psicopatologico aggravato ma non risulta presente alcuna diagnosi."

Riguardo alle condizioni successive della ricorrente, la Corte territoriale rileva che il consulente d'ufficio dà atto che la diagnosi posta dai consulenti di parte di disturbo depressivo maggiore grave con caratteristiche melanconiche ad andamento cronico, non solo non veniva descritto dalla paziente - che, in sede di accertamenti peritali, non aveva dichiarato "di avere in atto alcuna patologia psichiatrica né di assumere terapia farmacologica" - ma non trovava nemmeno riscontro in atti come certificazione medica in struttura pubblica. La Corte di merito, sulla base di quanto appena riferito, conclude, dunque, nel senso che *"la appellante non è riuscita a fornire materiale probatorio che potesse far risultare la esistenza di un valido nesso causale tra le sue patologie psichiche e la rottura della protesi, rendendo peraltro inutile una nuova perizia, che non avrebbe avuto alcun materiale su cui svolgersi, come osservato, incensurabilmente, dal primo giudice"*.

8. Il motivo è infondato anche nella parte in cui lamenta l'omessa rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, alla stregua del principio di diritto secondo cui, in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza d'ufficio, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto (cfr. Cass. n. 22799 del 29/09/2017, Rv. 645507-01; Cass. n. 20227 del 24/09/2010; Cass. n. 17693 del 19/07/2013).

9. Va, in conclusione, esaminata l'istanza ex art. 89 cod. proc. civ., svolta da parte controricorrente. L'art.89 cod. proc. civ. testualmente dispone che "negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, le



parti e i loro difensori non debbono usare espressioni sconvenienti od offensive" (comma 1) e che "il giudice, in ogni stato dell'istruzione, può disporre con ordinanza che si cancellino le espressioni sconvenienti od offensive" (comma 2, prima parte). In conformità a costante giurisprudenza di questa Corte regolatrice, si osserva, al riguardo, che la cancellazione di espressioni sconvenienti ed offensive contenute negli scritti difensivi può essere disposta, ex art. 89 cod. proc. civ., anche nel giudizio di legittimità, con riferimento alle frasi contenute negli scritti depositati davanti alla Corte di cassazione, rientrando essa nei poteri officiosi del giudice (Cass. n. 10288 del 5/05/2009, Rv. 608174-01; Cass. n. 12952 del 4/06/2007, Rv. 597584-01; Cass. n. 5677 del 16/03/2005; Cass. n. 805 del 20/01/2004). Ciò premesso, si evidenzia che parte controricorrente chiede, in limine, la cancellazione delle seguenti espressioni, contenute nel ricorso avversario: dell'espressione "clandestina" utilizzata al punto 90 del ricorso e della locuzione "(ed anzi clandestinamente)" di cui al punto 93. Premesso quanto sopra non può dubitarsi che le espressioni sopra trascritte siano non solo "sconvenienti", in quanto in contrasto con le esigenze dell'ambiente processuale e ultronee rispetto alle ragioni della difesa che ben hanno potuto esprimersi già con l'adozione dell'espressione (più urbana) "mai entrati ritualmente ... nel procedimento", ma anche offensive, per essere, sistematicamente lesive della persona del controricorrente e del suo difensore.

10. In accoglimento dell'istanza, deve, per l'effetto, ordinarsi la cancellazione delle espressioni sopra trascritte.

11. Il ricorso, in conclusione, è rigettato. In virtù del principio di soccombenza, la ricorrente va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente, così come liquidate in dispositivo.



12. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-*bis* dello stesso art. 13

13. A norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, deve disporsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, in qualsiasi forma, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi della ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente [REDACTED] alla rifusione delle spese processuali del [REDACTED] - [REDACTED] s.r.l. che liquida in euro 3.300,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, spese forfettarie e accessori legali.

Ordina la cancellazione dal ricorso dell'espressione "clandestina" utilizzata al punto 90 e della locuzione "(ed anzi clandestinamente)" al punto 93.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi della ricorrente.

Così deciso in Roma, all'esito dell'adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 19 marzo 2026

IL PRESIDENTE

Antonietta Scrima

